

Deliberazione della Giunta Regionale 1 febbraio 2016, n. 3-2846

**Legge regionale n. 23 il 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" - utilizzo in via transitoria delle autovetture in possesso di Province, Città metropolitana di Torino e altri enti.**

A relazione del Presidente Chiamparino e del Vicepresidente Reschigna:

La legge regionale 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" n. 23 prevede al comma 1 dell'art.8 che siano riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino prima dell'entrata in vigore della presente legge limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A della legge stessa.

A seguito del recepimento dell'accordo quadro previsto dall'art.10 comma 2 della l.r. 23/2015, di cui alla DGR n. 1-2405 del 16 novembre 2015, con la quale si è provveduto, tra l'altro, alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale da trasferire per le funzioni riallocate alla Regione, con un successivo provvedimento (DGR n. 1-2692 del 23 dicembre 2015) sono stati individuati i contingenti di personale da trasferire alla Regione per quanto riguarda le funzioni oggetto di riordino, e approvato l'accordo, da sottoscrivere da tutti gli enti, contenente le disposizioni condivise valide per tutti i sottoscrittori, rinviando a successivi specifici Accordi con i singoli enti la disciplina del trasferimento delle risorse strumentali e patrimoniali.

In tale provvedimento è contenuta altresì l'individuazione del contingente di personale proveniente dalle Comunità montane o Unione montane che ha esercitato in prevalenza le funzioni di cui all'art.3 della l.r.17/2015.

Nell'accordo approvato con il provvedimento succitato è previsto inoltre con riferimento alle funzioni ricondotte alla Regione che *“nelle more del provvedimento per la nuova configurazione degli uffici della Regione, da assumere, a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della L. 56/2014, da parte della Giunta regionale sulla base delle proprie esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività, il personale proveniente dalle Province, dalla Città metropolitana e dalle Comunità montane è assegnato alle rispettive direzioni regionali cui afferiscono le funzioni”*.

In tale accordo è previsto altresì che il personale trasferito continui ad operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione circa il trasferimento dei beni mobili e l'uso dei beni immobili e delle risorse strumentali degli enti di provenienza.

In questa prima fase di esercizio delle funzioni, in attesa della definizione degli accordi di cui sopra, risulta di fondamentale importanza e di urgenza massima poter disciplinare transitoriamente la messa a disposizione per i contingenti di personale trasferiti alla Regione dalle Province, Città metropolitana di Torino e Comunità montane ed assegnati alle Direzioni cui afferiscono le funzioni riallocate, di cui all'art.8, commi 1 e 2 della l.r.23/2015, del parco di autovetture di servizio, indispensabile per lo svolgimento delle attività ispettive e di polizia, in attuazione delle normative vigenti, tra cui quelle attuative di programmazioni comunitarie, onde evitare una fase di stallo operativo difficilmente giustificabile.

Per far fronte a tale criticità si ritiene di demandare alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale la definizione, d'intesa con le Direzioni interessate e destinatarie del personale trasferito, dello schema di convenzione finalizzato a disciplinare per il periodo transitorio di cui sopra l'uso delle autovetture in possesso degli enti in questione (Province, Città metropolitana di Torino e Comunità montane/Unioni montane o altri enti presso i quali è ospitato il personale).

Le singole convenzioni sono da stipularsi tra i suddetti Enti e la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale congiuntamente alle Direzioni interessate.

Le convenzioni saranno assunte nel rispetto di quanto previsto dalle norme e deliberazioni regionali che regolamentano il riconoscimento delle spese sostenute dagli Enti di provenienza per l'uso delle autovetture da parte del personale trasferito in Regione, rinviando la definizione dei criteri di quantificazione di tale riconoscimento agli specifici Accordi di cui alla DGR sopra citata.

La spesa derivante da tali convenzioni sarà pertanto compresa e riconosciuta nell'ambito degli Accordi di cui sopra.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

-di demandare alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale la definizione, d'intesa con le Direzioni interessate e destinatarie del personale trasferito, dello schema di convenzione finalizzato a disciplinare transitoriamente l'uso delle autovetture in possesso degli Enti (Province, Città metropolitana di Torino e Comunità montane/Unioni montane o altri enti presso i quali è ospitato il personale), da parte del personale trasferito e assegnato alle Direzioni regionali interessate, in attuazione della legge regionale 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" n. 23;

-di stabilire che le singole convenzioni siano da stipularsi tra i suddetti Enti e la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, congiuntamente alle Direzioni interessate, e assunte nel rispetto di quanto previsto dalle norme e deliberazioni regionali che regolamentano il riconoscimento delle spese sostenute dagli Enti di provenienza per l'uso delle autovetture da parte del personale trasferito in Regione, rinviando la definizione dei criteri di quantificazione di tale riconoscimento agli specifici Accordi di cui alla DGR n. 1-2692 del 23 dicembre 2015. La spesa derivante da tali convenzioni sarà pertanto compresa e riconosciuta nell'ambito degli Accordi di cui sopra.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.12 ottobre 2010, n.22.

(omissis)